

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
SASSARI**

**AZIENDA SPECIALE "PROMOCAMERA"**

**VERBALE N° 2**

**DELIBERA N° 7**

Il giorno 25 settembre 2018, alle ore 10,30, presso la sede di Promocamera, ubicata in Sassari, Via Predda Niedda 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Promocamera" convocato con nota n° 795 del 5/09/18.

Sono presenti i Signori:

Consiglieri

- Sig.ra Maria Amelia Lai.....Presidente
- Dott. Matteo Luridiana.....Vice Presidente
- Sig. Gianluca Bianco.....Componente
- Sig. Amedeo Fattucci.....Assente.....Componente
- Sig. Tomaso Todde..... Assente .....Componente

Segretario Generale C.C.I.A.A .....Dott. Pietro Esposito

Revisori contabili

- Sig. Claudio Biffi.....In videoconferenza.....Presidente Revisori Contabili
- Dott.ssa Rituccia Carboni..... Assente .....Componente
- Dott. Giuseppe Bianchi..... Assente.....Componente

Funge da Segretario il Dott. Pietro Esposito nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Speciale.

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la riunione ed apre la seduta.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Pietro Esposito)

**LA PRESIDENTE**  
(Sig.ra Maria Amelia Lai)

**Delibera n° 7 – NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO).**

*La Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che lo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR).*

*Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali per offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti rispetto a detto regolamento.*

*Per le pubbliche amministrazioni ha indicato le seguenti priorità:*

- a) la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), di cui agli artt. 37-39 del GDPR;*
- b) l'istituzione, la predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR ;*
- c) la predisposizione di una procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (c.d. Data Breach), di cui agli artt. 33-34 del GDPR.*

*La Presidente passa la parola al Direttore Generale, Dott. Esposito, affinché illustri i dettagli tecnici necessari per addivenire all'individuazione e nomina del RPD da parte dell'Azienda.*

*Prende la parola il Dott. Esposito che, con riferimento alla nomina del RPD in Azienda, informa i consiglieri che si tratta di una delle novità del GDPR che ha reso obbligatoria la sua presenza «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a).*

*Il GDPR non fornisce la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico" e, come chiarito dal Garante, in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che ricadevano nell'ambito di applicazione degli artt. 18-22 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) in relazione “ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le Università, le Camere di Commercio,*

*(segue delibera n° 7 del 25 settembre 2018)*

*Industria, Artigianato e Agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.)”.*

*Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (Considerando n. 97 del GDPR).*

*La disciplina prevede che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:*

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
- b) sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, ai sensi dell’art. 35 del GDPR;*
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto con Esso per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.*

*(segue delibera n° 7 del 25 settembre 2018)*

*Il GDPR consente, altresì, l'assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni, a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, par. 6) e che consentano al RPD di avere a disposizione il tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti previsti (art. 38, par. 2).*

*L'Azienda Speciale è poi tenuta, tra le altre cose, a:*

- mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;*
- coinvolgere, tempestivamente ed adeguatamente, il RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali sin dalle fasi iniziali, fornendo il quadro completo di tutte le informazioni pertinenti;*
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;*
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse, ovvero fornendo o facendo fornire qualsivoglia indicazione inerente lo svolgimento dei suoi compiti.*

*Il Dott. Esposito fa inoltre presente che l'art. 37, par. 3, del GDPR prevede che qualora il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico RPD può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.*

*L'Unioncamere, con la comunicazione n. 10863 dell'11 maggio 2018, illustrando le possibili opzioni per l'individuazione dei responsabili della protezione dei dati, ha fatto presente la disponibilità di propri funzionari appositamente formati per esercitare tale compito, per un periodo temporaneo, in previsione della costituzione nel 2019 di un servizio di sistema; successivamente, con la comunicazione n. 12216 del 24 maggio 2018, la predetta Unioncamere ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai costi di detta disponibilità.*

*Infine, con la l'ultima comunicazione del 19 settembre 2018 (ns protocollo n. 839), Unioncamere ha reso nota l'avvenuta costituzione di un apposito "Servizio RPD Unioncamere", per lo svolgimento delle funzioni di RPD, all'interno del quale, opera un insieme di dipendenti dell'Ente in possesso delle qualità personali e professionali reputate idonee all'assolvimento presso le Camere di Commercio e strutture camerali di tali funzioni.*

*(segue delibera n° 7 del 25 settembre 2018)*

*In particolare, per l'Ente camerale di Sassari e per l'Azienda Speciale Promocamera sarebbe opportuno designare, in via non esclusiva, quale referente RPD, il Dott. Enzo Maria Tripodi. La non esclusività deriva dalla circostanza che detto funzionario può essere nominato referente RDP anche per altre Camere di commercio, Unioni regionali e loro Aziende Speciali.*

*L'incarico sarebbe conferito mediante specifico contratto di servizio tra Promocamera con l'Unioncamere e con il soggetto designato, una bozza è presente in cartella, mentre con ulteriori accordi e/o comunicazioni tra Promocamera e l'Unioncamere potranno essere definiti gli ulteriori aspetti, quali le modalità di versamento del costo previsto per il servizio e quant'altro non disciplinato nel citato contratto di servizio.*

*Dopo breve ed articolata discussione tra i Consiglieri presenti*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- *UDITO quanto riferito dal Presidente;*
- *ASCOLTATA la relazione tecnica svolta dal Direttore Generale;*
- *VISTE le indicazioni che il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito anche attraverso una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;*
- *CONSIDERATO che il citato Regolamento (artt. 37-39) introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO);*
- *CONSIDERATO che il citato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);*
- *CONSIDERATO che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni indicate all'art. 39 del GDPR, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati di Promocamera;*
- *ATTESO che le caratteristiche strutturali e l'assetto organizzativo Promocamera, non hanno consentito l'individuazione di un dipendente interno in grado di svolgere le funzioni di RPD né è stato possibile procedere ad una procedura selettiva per l'individuazione di una specifica professionalità sul mercato;*

(segue delibera n° 7 del 25 settembre 2018)

- *CONSIDERATO* che l'ente camerale di Sassari, ha comunicato la propria adesione chiedendo la disponibilità del servizio RPD anche per l'Azienda Speciale Promocamera;
- *PRESO ATTO* che la citata comunicazione dell'Unioncamere n. 12216 del 2018, oltre ad indicare i costi del servizio, prevede altresì che sarà a carico di Promocamera "il supporto, le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio", da conteggiare a parte;
- *VISTA* la comunicazione del 19 settembre 2018 con la quale l'Unioncamere, a seguito dell'istituzione di un "Servizio RPD Unioncamere", ha indicato il nominativo del Dott. Enzo Maria Tripodi quale referente per lo svolgimento, in via non esclusiva, delle attività di RPD;
- *CONSIDERATO* che il referente RPD deve essere dotato di adeguate risorse al fine di consentirgli l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, non può essere rimosso o penalizzato in ragione dell'adempimento dei compiti affidati, e deve poter esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza;
- *VISTO* il curriculum vitae del Dott. Enzo Maria Tripodi da cui si evince il possesso di un adeguato livello di conoscenza e competenze, idoneo per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- *ATTESA* la necessità di garantire che il referente RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- *CONSIDERATO* che lo svolgimento delle attività è regolato, in via principale, dall'allegato contratto di servizio con l'Unioncamere e con il referente sopra indicato e che per le attività non previste nel suddetto contratto, l'Azienda e l'Unioncamere potranno definire le ulteriori modalità del loro rapporto;
- *VISTO* il Bilancio di Previsione 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera N. 17 del 19 Dicembre 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

**UNANIME**

### **DELIBERA**

- di approvare la designazione del Dott. Enzo Maria Tripodi quale referente per Promocamera, in via non esclusiva, per lo svolgimento delle attività di RPD da parte dell'apposito "Servizio RPD" di Unioncamere, per il periodo 1 ottobre 2018 - 31 dicembre 2019, per un importo complessivo pari ad € 6.250,00 + IVA;

*(segue delibera n° 7 del 25 settembre 2018)*

- *di imputare l'onere di competenza per l'anno 2018, per un importo complessivo pari a € 1.250,00 + IVA, al bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;*
- *di pubblicare sulla pagina web istituzionale di Promocamera il nominativo e i dati di contatto del referente RPD (recapito postale, telefono, email attivata da Promocamera), avendo altresì cura di comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali e, ad esclusione del nominativo, indicarli nell'informativa fornita agli interessati;*
- *di dare mandato al Direttore, Dott. Pietro Esposito, affinché provveda alla sottoscrizione del contratto di servizio, secondo la bozza esaminata, e a porre in essere tutti gli altri adempimenti amministrativi e contabili necessari per assicurare l'attuazione del presente deliberato;*
- *di assicurare immediata esecutività al presente deliberato.*

*IL SEGRETARIO*

*(Dott. Pietro Esposito)*

*LA PRESIDENTE*

*(Sig.ra Maria Amelia Lai)*